

A. Statuto del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio pastorale unitario

I. Fondamento teologico

Art. 1 La Chiesa, comunità dei credenti in Cristo, è edificata dal Signore stesso con pietre vive e arricchita di molteplici doni di grazia (cfr. 1 Pt 2,5). Le comunità parrocchiali rivestono un ruolo particolare nella comunità della Chiesa, perché esse rendono presente in un certo qual modo la Chiesa visibile diffusa su tutta la Terra (Concilio Vaticano II, Costituzione sulla liturgia, SC 42).

I membri della comunità parrocchiale partecipano, in virtù del battesimo e della cresima, all'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo e collaborano al compito e alla missione della Chiesa nel mondo di oggi (Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica *Christifideles laici*, n. 23).

È compito particolare del parroco provvedere alla cura pastorale della comunità a lui affidata e compiere come pastore le funzioni di insegnare, santificare e governare (cfr. can. 519 CIC).

In questo compito il parroco è coadiuvato in parrocchia dal Consiglio pastorale parrocchiale, che collabora nell'attività pastorale con il consiglio e lazione. Nell'unità pastorale le parrocchie in essa associate collaborano strettamente in conformità agli orientamenti per la pastorale nelle unità pastorali (FDBB 2009, pp. 426-436). In questa collaborazione, il responsabile dell'unità pastorale è coadiuvato dal Consiglio pastorale unitario.

II. Composizione del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio pastorale unitario

Composizione del Consiglio pastorale parrocchiale (CPP)

Art. 2 Il Consiglio pastorale parrocchiale (CPP) viene istituito in ogni parrocchia e si compone:

- a) del parroco e delle altre persone designate e incaricate per la pastorale parrocchiale ordinaria, che fanno parte di diritto del CPP (sacerdoti, diaconi e membri del team pastorale);
- b) di membri eletti dalla comunità parrocchiale;
- c) di delegati di particolari ambiti pastorali (associazioni cattoliche, catechesi, Caritas, movimenti o di ordini religiosi, che non devono essere di numero superiore alla metà dei membri del CPP. Il CPP uscente decide sia il numero sia gli ambiti di provenienza dei delegati. I responsabili di tali ambiti designano chi, all'interno dell'ambito di loro competenza, debba far parte del CPP;
- d) di persone cooptate dal CPP con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 3 In ogni parrocchia della Diocesi vi deve essere un solo Consiglio pastorale parrocchiale.

La composizione dei CPP nelle parrocchie plurilingui deve rispecchiare approssimativamente la composizione etnica della comunità parrocchiale stessa, tenendo presente le realtà del posto. Il CPP uscente stabilisce la composizione etnica del CPP (sia nella scelta dei delegati sia in quella dei membri da eleggersi tramite apposita lista elettorale). Se in una comunità parrocchiale un gruppo linguistico fosse tanto esiguo, che la elezione di un suo/una sua rappresentante non sia di fatto possibile, è tuttavia necessario assicurarne la rappresentanza nel Consiglio.

Art. 4 Il CPP resta in carica per cinque anni. Qualora circostanze particolari lo suggeriscano, la durata dell'incarico può essere ridotta o prolungata con il consenso dell'Ordinario.

Composizione del Consiglio pastorale unitario (CPU)

Art. 5 Se più parrocchie sono associate in una unità pastorale, si istituisca il Consiglio pastorale unitario (CPU) che coadiuva il responsabile dell'unità pastorale con il consiglio e lazione.

Il CPU si compone:

- a) del responsabile dell'unità pastorale e degli altri sacerdoti e diaconi, nonché degli assistenti pastorali operanti nell'unità pastorale;
- b) di uno o due rappresentanti di ciascuna parrocchia dell'unità pastorale, eletti dai rispettivi CPP, dei quali almeno uno deve essere membro del CPP stesso.

Art. 6 Il CPU resta in carica per cinque anni, e cioè fino a che, in seguito alla nuova costituzione dei CPP, sono nuovamente eletti i rappresentanti delle singole parrocchie nel CPU.

Per il resto si faccia riferimento alle norme vigenti per i CPP e al Regolamento dei Consigli e degli organi della parrocchia e dell'unità pastorale.

Decadenza del mandato

Art. 7 Il mandato di un membro del Consiglio pastorale decade qualora egli dia le dimissioni o sia permanentemente impedito a partecipare alle sedute o sia assente ingiustificato per tre sedute consecutive.

Alla decadenza di un mandato fa seguito il subentro del candidato/della candidata non eletto che al momento delle elezioni abbia ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità, subentra il più anziano in età. Se a decadere è il mandato di un/a delegato/a, esso/a viene sostituito/a da un altro/un'altra delegato/a dello stesso ambito di provenienza. Se ciò non fosse possibile, il CPP può determinare un altro ambito pastorale che provvederà ad inviare un/a delegato/a nel CPP.

Qualora il mandato di un membro del Consiglio pastorale unitario decada per dimissioni, per impedimento permanente o per tre assenze ingiustificate consecutive, il CPP della parrocchia di appartenenza deve provvedere a nominare un sostituto.

Qualora la metà dei membri restituisca il proprio mandato o decada da esso contemporaneamente, il Consiglio è da ritenersi sciolto. Un'eventuale nuova elezione è da concordarsi con la Curia vescovile.

III. Compiti del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio pastorale unitario

Art. 8 Il Consiglio pastorale parrocchiale e il Consiglio pastorale unitario hanno il compito di analizzare la situazione pastorale nella parrocchia o nell'unità pastorale, valutarla alla luce del vangelo, promuovere iniziative pastorali e fissare, tenendo conto degli orientamenti del Sinodo (2013-2015) e dei temi proposti dalla Diocesi, le priorità pastorali negli ambiti dell'annuncio, della liturgia e della carità.

In collaborazione con il parroco o con il responsabile dell'unità pastorale, i Consigli si impegnano affinché il mandato e la missione della Chiesa trovino concreta attuazione nella parrocchia e nell'unità pastorale.

Ciò si concretizza in modo particolare:

- a) nel promuovere la collaborazione dei fedeli alla vita ecclesiale, incoraggiando singoli, gruppi e associazioni a mettere al servizio di tutti le loro capacità ed esperienze;
- b) nel programmare e tradurre in atto iniziative pastorali, da attuarsi in parrocchia e a livello di unità pastorale, di decanato e diocesano;
- c) nella ricerca di nuovi volontari e nella cura della loro formazione e crescita;
- d) in una vivace collaborazione fra le parrocchie dell'unità pastorale;
- e) nell'impegno a promuovere la collaborazione e lo scambio con le diverse associazioni ecclesiali e civili;
- f) nell'assumere pubblicamente una posizione coraggiosa su problemi socio-politici, specialmente se riguardano la dignità e i diritti della persona;
- g) nel contribuire ad un rinnovato sforzo pastorale all'interno delle singole parrocchie e fra di esse.

Art. 9 Il CPU formula un programma pastorale, che si può estendere a uno o più anni, e lo mette per iscritto.

Art. 10 In campo amministrativo il CPP ha queste competenze:

- a) il CPP elegge la metà dei membri del Consiglio per gli affari economici della parrocchia (CPAE) e collabora con esso in base agli statuti del CPAE (cfr. art. 8);
- b) il CPP prende posizione in merito ad una nuova costruzione, un ampliamento o una ristrutturazione di edifici parrocchiali, nonché in merito a lavori ed acquisti straordinari, ed esprime il proprio parere riguardo alla vendita o all'acquisto di beni immobili;
- c) Il CPAE presenta al Consiglio pastorale parrocchiale il rendiconto annuale della parrocchia, e questi prende posizione ufficialmente al riguardo (Statuti del CPAE, art. 11);
- d) il CPP decide, unitamente al CPAE, eventuali assunzioni di collaboratrici e collaboratori nella pastorale;

e) il CPP si preoccupa, unitamente al CPAE, affinché nell'amministrazione parrocchiale si provveda in modo adeguato alle necessità sociali e pastorali della parrocchia, della diocesi e della Chiesa universale.

IV. Modalità operative del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio pastorale unitario

Art. 11 Il CPP e il CPU si riuniscono almeno quattro volte all'anno. Le sedute si svolgono secondo il Regolamento dei Consigli e degli organi nelle parrocchie e dell'unità pastorale.

Art. 12 Dove sia presente un CPP plurilingue, esso si riunisce in forma integrale. Argomenti particolari (riguardanti ad es. un solo gruppo linguistico, oppure un ambito particolare della pastorale) possono essere discussi in seduta separata, ed essere poi sottoposti a delibera nel CPP.

Art. 13 Le delibere entrano in vigore se il parroco o il responsabile dell'unità pastorale vi danno la propria approvazione. Se ciò non avviene, si veda quanto previsto nel Regolamento (cfr. nr. 10).

Art. 14 Le decisioni prese nel CPP o nel CPU con l'approvazione del parroco o del responsabile dell'unità pastorale sono vincolanti nel rispettivo ambito (parrocchia o unità pastorale), a condizione che, in caso di affari straordinari, anche la Curia vescovile vi abbia dato il suo assenso. Tali decisioni devono essere portate a conoscenza della comunità parrocchiale o delle parrocchie dell'unità pastorale nella forma più idonea.

V. Organi del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio pastorale unitario

Il/La presidente del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio pastorale unitario

Art. 15 Il ruolo particolare del parroco e del responsabile dell'unità pastorale, secondo il can. 536 CIC, si intende salvaguardato anche se viene eletta, a maggioranza dei voti, a presidente delle sedute un'altra persona, che sarà di seguito chiamata semplicemente presidente.

Art. 16 Il/La presidente rappresenta pubblicamente il CPP o il CPU e si sente corresponsabile della vita ecclesiale insieme con il parroco o il responsabile dell'unità pastorale. Egli/Ella convoca le sedute del CPP/CPU, e ne modera lo svolgimento. In caso di impedimento del/della presidente subentra il/la vicepresidente, il quale/la quale viene eletto/a a maggioranza semplice.

La giunta esecutiva del Consiglio pastorale unitario

Art. 17 La giunta esecutiva, laddove venga formata, si compone del responsabile dell'unità pastorale e del/la presidente del CPU, nonché di altri 2-4 membri eletti al suo interno dal CPU. Presidente della giunta è il/la presidente del CPU.

Art. 18 I compiti della giunta esecutiva sono:

- a) gestire gli affari correnti e preparare e convocare le sedute del Consiglio;
- b) provvedere all'attuazione delle decisioni prese dal Consiglio; decidere in conformità al programma pastorale in merito a problemi o questioni improrogabili e presentare queste decisioni alla successiva seduta del CPU per ottenerne la ratifica;
- c) proporre iniziative atte a promuovere la vita ecclesiale.

Art. 19 La giunta esecutiva rimane in carica fino alla formazione di una nuova giunta nel corso della riunione costituente del neo-eletto CPU.

Il team pastorale e la giunta esecutiva del Consiglio pastorale parrocchiale

Art. 20 In tutte le parrocchie si auspica la formazione di un team pastorale secondo le relative linee guida diocesane (FDBB 2019, 225-227). Dove il team pastorale venga costituito per la prima volta, ciò deve avvenire in accordo e in collaborazione con l'ufficio pastorale diocesano. Laddove vi sia già un team pastorale, questi viene nuovamente costituito nel corso della riunione costituente del neo-eletto CPP. Il team pastorale svolge a livello parrocchiale i compiti propri della giunta esecutiva di cui all'art. 18.

Art. 21 Nelle parrocchie dove non vi sia ancora un team pastorale si può formare una giunta esecutiva. Essa si compone del parroco e del/la presidente del CPP, nonché di altri 2-4 membri eletti al suo interno dal CPP. Presidente della giunta è il/la presidente del CPP. La giunta esecutiva svolge a livello parrocchiale i compiti di cui all'art. 18, fino a che il neo-eletto CPP, nel corso della sua riunione costituente, non abbia formato una nuova giunta.

Art. 22 È compito del team pastorale ovvero della giunta esecutiva del Consiglio pastorale parrocchiale, fra le altre cose, preparare e convocare le assemblee parrocchiali.

Le commissioni e i gruppi di lavoro

Art. 23 Per ambiti specifici (ad es. liturgia, catechesi, formazione degli adulti, Caritas, missioni, pastorale giovanile, pastorale familiare, pubbliche relazioni, ecc.) il CPU può formare delle commissioni corrispondenti o incaricare dei responsabili. Il loro compito consiste nel formulare proposte pastorali in conformità con il programma pastorale dell'unità pastorale e presentarle al CPU. Quest'ultimo ha il compito di prendere le decisioni strategiche per la pastorale dell'unità pastorale (per es.: la liturgia, il modo di preparare la catechesi per i sacramenti). A sua volta, il CPP può costituire, per gli stessi ambiti, dei gruppi di lavoro o incaricare dei responsabili. Il loro compito nelle parrocchie è coordinare e promuovere il lavoro pastorale nei rispettivi ambiti, in accordo con il programma pastorale, stabilito dal CPU, e con le risoluzioni del CPP.

Art. 24 Dei gruppi di lavoro e delle commissioni possono far parte anche persone che non sono membri del CPP o del CPU. I gruppi di lavoro e le commissioni permanenti rimangono in carica per cinque anni, alla stregua del CPP e del CPU.

Art. 25 Ogni commissione e ogni gruppo di lavoro elegge al suo interno un/a responsabile, un/a vice-responsabile e un/a segretario/a, che ha il compito di redigere il verbale delle sedute.

Art. 26 I gruppi di lavoro e le commissioni si attengono, nello svolgimento del loro lavoro, alle indicazioni generali del CPP o del CPU e presentano importanti decisioni all'approvazione di questi. Una volta all'anno esse presentano al Consiglio di riferimento una relazione del lavoro svolto, relazione che viene in seguito discussa nel Consiglio stesso.

L'assemblea parrocchiale

Art. 27 Tutti i parrocchiani dovranno essere invitati una volta all'anno ad un'assemblea parrocchiale, avente lo scopo di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità parrocchiale, dare informazioni dirette sulla vita e sulle iniziative della parrocchia e offrire a tutti la possibilità di collaborare alla vita parrocchiale con proposte e prese di posizione.

Assemblee di tal genere sono raccomandabili anche sul piano dell'unità pastorale.

Art. 28 Nel corso dell'assemblea parrocchiale il CPP, il CPAE e i vari gruppi di lavoro, oppure il CPU e le sue commissioni sono tenuti a:

- a) informare sulle proprie attività;
- b) presentare e discutere le principali attività e gli obiettivi pastorali dell'anno in corso;
- c) sottoporre all'esame dell'assemblea progetti o tematiche particolari;
- d) accogliere le proposte e le opinioni dei parrocchiani.

Art. 29 I lavori dell'assemblea devono essere verbalizzati e i relativi atti conservati nell'archivio parrocchiale.